

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Procedure Concorsuali

Il giudice dr. [REDACTED]

nel procedimento di liquidazione del patrimonio ex art.14ter e segg. legge n.3/2012 e succ. mod. ed integr. n. [REDACTED] R.G.;

vista l'istanza presentata dai coniugi [REDACTED] nato a [REDACTED] [REDACTED] il [REDACTED] e da [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] entrambi residenti in [REDACTED] via [REDACTED] e la documentazione allegata;

viste la relazione del dr. [REDACTED] nominato quale organismo di composizione della crisi;

ritenuto che nulla prevedendo la legge, appartenendo gli istanti al medesimo gruppo familiare, le due procedure possono essere gestite unitariamente per evidenti motivi di opportunità, anche se però vanno distinte formalmente;

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti previsti dall'art.14ter legge n.3/2012 e succ. mod. ed int.;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, può essere nominato liquidatore, per quanto occorrer possa, lo stesso organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art.15 comma 8 legge cit.;

visto l'art.14quinquies legge cit.;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico dei suddetti per la durata minima di anni quattro:

a) nomina liquidatore il dr. [REDACTED] con studio in [REDACTED] via [REDACTED]
[REDACTED]

Q
/o

- b) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- c) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare l'ANPE ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
- d) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda dei debitori ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sul quotidiano Il Giornale di Brescia entro trenta giorni da oggi;
- e) ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso il Registro camerale delle imprese se i debitori vi sono iscritti;
- f) ai sensi e per gli effetti dell'art.14ter comma 6 lettera b) legge cit. in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che i debitori guadagnano con la loro attività, dispone che i ricorrenti trattengano le somme indicate in ricorso per il mantenimento proprio e della famiglia, versando la parte rimanente alla procedura come da proposta, sotto la vigilanza del liquidatore;
- g) dispone che il liquidatore/OCC relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte.

Si comunichi ai ricorrenti e all'OCC/liquidatore.

Brescia, 23 marzo 2017



Il giudice
[Handwritten signature]